

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Area Servizi tributari

Ufficio ICI-IMU-TASI

☎ 0918711378 – Fax 0917482270

servizitributari@comune.misilmeri.pa.it
PEC: serviziitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it

lì, 12 giugno 2017

All'Area 1 – Affari generali ed istituzionali – SEDE
(via PEC a: affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it)

e, per conoscenza

Al Sindaco – SEDE
(via PEC a: sindaco@pec.comune.misilmeri.pa.it)

All'Assessore Dr.ssa Elisabetta Ferraro - SEDE
(via email a: e.ferraro@comune.misilmeri.pa.it)

Al Segretario generale – SEDE
(via PEC a: segretario@pec.comune.misilmeri.pa.it)

OGGETTO: Sentenza della Commissione tributaria provinciale, parzialmente sfavorevole per il Comune, n.3369/17 emessa dalla sezione 11 il 9.1.2017, depositata in Segreteria il 26.5.2017.- Costantino Adelina c/Comune di Misilmeri.- Affidamento incarico legale per la impugnazione in appello della sentenza innanzi la Commissione tributaria regionale.-

Unitamente alla presente si trasmette la sentenza della Commissione tributaria provinciale indicata in oggetto, parzialmente sfavorevole per il Comune, affinché codesta Area possa avviare le procedure necessarie per affidare a un legale esperto nella materia della fiscalità locale, apposito incarico per proporre appello innanzi la Commissione tributaria regionale.-

Con la predetta sentenza la Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente, limitatamente ai soli anni d'imposta ICI 2005/2006, il ricorso della contribuente avverso il provvedimento prot. 31820 del 25.9.2012, recante: "Avvisi di accertamento nn.30/2005, 115/2006, 195/2007, 279/2008 e 361/2009 del 20.12.2010, emessi per l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa ad aree fabbricabili.- Determinazioni in ordine all'istanza di annullamento e rimborso presentata dal contribuente interessato signora COSTANTINO Adelina.".-

L'importo della parte annullata del predetto provvedimento, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, ammonta complessivamente a euro 5.823,00 (2.934,00 euro anno 2015 + 2.889,00 euro anno 2016).- Poiché la ricorrente, signora Costantino Adelina, è però deceduta l'11.2.2014, non saranno, in ogni caso, più riscuotibili, in quanto le relative obbligazioni sono intrasmissibili agli eredi per effetto del combinato disposto dell'art.8 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art.16 del D.L.gs. 473/1997, le somme inerenti le sanzioni, ammontanti complessivamente, per i due anni d'imposta in questione, a euro 1.218,25.-

L'esigenza di procedere alla proposizione dell'appello attraverso l'affidamento di un apposito incarico professionale, scaturisce soprattutto dalla necessità di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi dell'Ente, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- Il parziale annullamento del provvedimento prot. 31820 del 25.9.2012, si fonda su un'unica motivazione, correlata, secondo la sentenza, alla circostanza che "*poiché il provvedimento di accertamento impugnato, sostitutivo dei precedenti avvisi, è stato notificato il 1° ottobre 2012, l'amministrazione comunale è decaduta dal potere di accertamento dell'ICI relativamente agli anni di imposta 2005 e 2006, a nulla rilevando che i precedenti avvisi fossero tempestivi.*" Nella sentenza la Commissione tributaria provinciale richiama, a sostegno della propria decisione, due pronunce della Corte di Cassazione: la n.22827/2013 e la n.15197/2016.-
- La predetta motivazione risulta priva di reale fondamento, in quanto muove dall'errato presupposto che il provvedimento prot. 31820 del 25.9.2012 abbia sostituito i precedenti avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2005 e 2006, regolarmente notificati entro i termini decadenziali previsti dalla legge.- Le due pronunce della Corte di Cassazione richiamate nella sentenza fanno riferimento, infatti, ad atti che per l'appunto sostituiscono gli originari atti impositivi, apportando a questi ultimi innovazioni che possono investire tutti gli elementi strutturali dei quali si compongono.-
- Nella realtà, com'è facilmente desumibile già dalla lettura dell'oggetto e poi del testo del provvedimento prot. 31820 del 25.9.2012, il provvedimento stesso si limita soltanto a rettificare in autotutela, ponendo rimedio a un errore e diminuendo la pretesa tributaria dell'Ente, a esclusivo e totale favore della contribuente, i precedenti avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, e non certamente a sostituirli.-
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione, riferendosi ad atti assolutamente analoghi al provvedimento prot. 31820 del 25.9.2012 (Cass. 11699/2016; Cass. 22019/2014; Cass.937/2009), ha precisato che l'atto emesso in autotutela, allorquando implica una mera riduzione della pretesa impositiva originaria – come nel caso in questione – non può ritenersi "nuovo", costituendo soltanto mera revoca parziale del precedente atto, e non deve quindi essere emesso nel termine decadenziale di esercizio del potere impositivo.-
- Del resto, ove si aderisse *tout-court* alle conclusioni della sentenza in oggetto, risulterebbe impossibile qualsiasi rettifica dell'atto tributario dopo la scadenza del termine decadenziale di notifica, e ciò, paradossalmente, anche nel caso di reclamo (ricorso) ex art.17 bis del D.Lgs. n.546/1992. Ciò comporterebbe che qualsiasi errore da parte delle Amministrazioni potrebbe essere sanato soltanto attraverso una pronuncia della Commissione provinciale tributaria.

Ovviamente, quest'Area resta a disposizione per fornire al professionista che l'Amministrazione incaricherà ogni eventuale altro supporto che dovesse ritenersi utile per la puntuale difesa dell'Ente.-


Si allegano in copia:

- Sentenza della Commissione tributaria provinciale n.3369/17 del 9.1.2017.
- Provvedimento parzialmente annullato dalla CTP prot.31820 del 25.9.2012.

Cordiali saluti.-

Il funzionario responsabile dell'Area

Giuseppe Di Chiara





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PALERMO

SEZIONE 11

Comunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BUCALO	FILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SAVAGNONE	LUCIANA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARLINO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6020/2012
depositato il 28/12/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1125/AF/ICI/2012 I.C.I. 2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1125/AF/ICI/2012 I.C.I. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1125/AF/ICI/2012 I.C.I. 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1125/AF/ICI/2012 I.C.I. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1125/AF/ICI/2012 I.C.I. 2009

contro:
COMUNE DI MISILMERI

proposto dal ricorrente:

COSTANTINO ADELINA
VIA CONTESSA GIUDITTA 15 90138 PALERMO PA

difeso da:

RIGANO STEFANO
AVV.
VIA VINCENZO DI MARCO 10 90143 PALERMO PA

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 6020/2012

UDIENZA DEL

09/01/2017 ore 09:00

N°

3369/17

PRONUNCIATA IL
9/01/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/05/2017

Il Segretario

Anna R. Tarantino



Q

Svolgimento del processo

Con avvisi di accertamento nn. 30/2005, 115/2006, 195/2007, 279/2008 e 361/2009, il Comune di Misilmeri contestava alla sig.ra Costantino Adelina l'omesso versamento dell'ICI, per gli anni di imposta dal 2005 al 2009, in relazione ad un'area edificabile di mq 5.334, iscritta in catasto al f. 21, part.81.


Con atto, prot. n. 31820 del 25 settembre 2012, notificato il 1° ottobre 2012, lo stesso Comune, in parziale accoglimento di un'istanza di rettifica dei valori presentata dalla contribuente, modificava in autotutela gli avvisi sopra indicati, previa sospensione dei loro effetti, emettendo un nuovo provvedimento con cui rideterminava le imposte dovute in € 14.464,00.

Con ricorso notificato il 30 novembre 2012, la sig.ra Costantino Adelina, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rigano, ha impugnato, nei confronti del Comune di Misilmeri, il provvedimento.

Con il primo motivo, la difesa ha eccepito la intervenuta prescrizione e decadenza del diritto di riscuotere l'ICI, relativamente alle annualità 2005 e 2006, per decorrenza dei termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.

Con il secondo motivo ha contestato la illegittima determinazione del valore delle aree oggetto di imposta, avendo il comune adottato erroneamente, quali valori di riferimento, quelli risultanti dalla deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 17.12.2010, determinazione, peraltro, in contrasto con l'art. 7 del Regolamento ICI del comune all'epoca vigente.

Con memoria depositata il 10 gennaio 2013, si è costituito in giudizio il Comune di Misilmeri, sostenendo, anzitutto, con riferimento all'eccezione di decadenza, che la determina impugnata traeva origine da avvisi di accertamento



regolarmente e tempestivamente notificati secondo le disposizioni di legge in materia, cosicchè nessun termine di decadenza poteva essere maturato.

Circa il motivo di impugnazione riguardante la illegittima determinazione di valore dell'area oggetto dell'imposta, il Comune premesso che la stima era avvenuta secondo quanto indicato dal contribuente nella richiesta di annullamento in autotutela, ha osservato che il calcolo era stato effettuato sulla base delle norme di legge in materia.

All'udienza dibattimentale le parti si sono riportate agli atti scritti.


Motivi della decisione

Con il primo motivo la contribuente contesta la decadenza del diritto a riscuotere l'ICI, relativamente agli anni 2005 e 2006, vizio in cui sarebbe incorso il Comune, per avere notificato l'avviso impugnato oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Occorre premettere che, come già esposto in punto di fatto, il provvedimento oggetto di ricorso è stato emesso in autotutela dall'Amministrazione finanziaria del comune in sostituzione di precedenti avvisi di accertamento, di cui era stata sospesa l'esecutività.

E' stata, infatti, seguita la procedura prevista e disciplinata dall'art. 2-quater, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, come modificato dall'art. 27, comma 1, l. n. 28/1999, che consente all'amministrazione finanziaria di annullare o di revocare gli atti illegittimi o infondati, ed anche di disporre la sospensione degli effetti di essi (commi 1 e 1 bis), estendendo tali facoltà alle regioni, province e comuni per i tributi di loro competenza (commi 1-ter).




Se, quindi, in materia tributaria, è espressamente riconosciuto il potere della P.A. di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio o alla revoca degli atti illegittimi o infondati, per potere sostituire l'originario accertamento con un atto nuovo e successivo, l'amministrazione finanziaria deve sottostare ai principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di "autotutela sostitutiva", per cui devono ancora essere pendenti i termini decadenziali per la notifica del provvedimento, così come deve essere rispettato l'eventuale giudicato sostanziale formatosi (Cass. civ. Sez. V, 08-10-2013, n. 228279; Cass. civ. Sez. V, 22-07-2016, n. 15197).

Nella fattispecie, con riferimento ai termini, trova applicazione l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, un apposito avviso motivato da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Nella fattispecie, pertanto, poiché il provvedimento di accertamento impugnato, sostitutivo dei precedenti avvisi, è stato notificato il 1° ottobre 2012, l'amministrazione comunale è decaduta dal potere di accertamento dell'ICI relativamente agli anni di imposta 2005 e 2006, a nulla rilevando che i precedenti avvisi fossero tempestivi.

Il secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta la determinazione di valore dell'area edificabile oggetto di ICI, non appare, invece, sorretto da alcuna fondatezza.



BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta

1 4 4 6 4 0 0



sul C/C n.

3 2 2 5 5 3 9

di Euro

1 4 4 6 4 0 0

ANTAQUATTRO/00

TD 123

IMPORTO IN LETTERE

QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSESSENTAQUATTRO/00

INTESTATO A

C O M U N E D I M I S I L M E R I

S E R V I Z I O T E S O R E R I A I C I V I O L A Z I O N I

CAUSALE

(AST) AVVISI ACC.AF 0030/05-0115/06-0195/07-0279/08-0361/09

9/08-0361/09

DETERMINA PROT.

DEL 25.9.2012

ESEGUITO DA

C O S T A N T I N O A D E L I N A

C . F . C S T D L N 2 6 C 7 0 F 2 4 6 G

VIA - PIAZZA

V I A C O N T E S S A G I U D I T T A 1 5

CAP

LOCALITÀ

9 0 1 3 8 P A L E R M O (P A)

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

importo in euro

numero conto



tipo documento

N° 425/AF/1es-2012
del cronologico

27 SET 2012

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con rec. n° (vedi retro) dall'U.P. di PALEMO C.H.P. il

diretto a COSTANTINO ADELINA - VIA CONTESSA GIUDITTA, 15 - PALERMO

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiero di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata <u>1-10-2012</u> <input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (8) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo o reparto) <u>Costantino Adolina</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO a mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione data dell'indotto al recapito firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità prevista dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni, e Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 o successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 o successive modifiche.
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuto recapito (12) con raccomandata n. del <u>Costantino Adolina</u> (data e firma dell'addetto al recapito)		Bollo dell'ufficio di partenza 

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata


N° 76307164128-3

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Con esso la ricorrente sostiene che il valore dell'area non sarebbe corretto, non potendo l'ufficio comunale rifarsi ai valori di riferimento delle aree oggetto di imposta individuate nella delibera della Giunta comunale n. 144 del 17 dicembre 2010, ma dovendo, invece, trovare applicazione il regolamento ICI del comune.

In proposito, secondo quanto affermato dall'ufficio comunale e risultante agli atti del giudizio, ai fini della valutazione del valore dell'area sono stati utilizzati i criteri dettati dalle norme in materia di ICI, integrati con le stime indicate nella delibera di Giunta, con cui l'organo municipale aveva provveduto, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad individuare i valori di riferimento delle aree edificabili, come specificati dall'ufficio tecnico comunale sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona. Il contenuto di tale delibera, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'Amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente del valore delle aree. Peraltro, la stima dell'area fatta nella delibera di giunta, è stata riportata al valore dell'epoca della tassazione applicando in detrazione i criteri della rivalutazione agganciati agli indici ISTAT.

Sul punto, la contestazione mossa dalla ricorrente appare del tutto generica, essendosi limitata la difesa a contestare approssimativamente i criteri adottati da parte dell'ente locale ai fini della determinazione del valore, senza alcuna specificazione degli asseriti errori commessi, omettendo di procedere ad una ricostruzione diversa ed alternativa del valore da attribuire al bene da assoggettare all'imposta.



In definitiva, quindi, il ricorso può essere accolto solo parzialmente, annullando il provvedimento impugnato limitatamente alle imposte richieste per gli anni 2005 e 2006.


In considerazione della soccombenza parziale, ritiene, la Commissione che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

PQM


La Commissione accoglie in parte il ricorso e compensa le spese.


Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2017.

L'ESTENSORE

(Luciana Savagnone)


IL PRESIDENTE

(Filippo Bucalo)




COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area Servizi tributari

Ufficio ICI/IMU

☎ 0918711378 – Telefax 0917482270

servizitributari@misilmeri.org

Prot. n. 31820

li, 25 settembre 2012

OGGETTO: Avvisi di accertamento nn.30/2005, 115/2006, 195/2007, 279/2008 e 361/2009 del 20.12.2010, emessi per l'omesso versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa ad aree fabbricabili.-

Determinazioni in ordine all'istanza di annullamento e rimborso presentata dal contribuente interessato signora COSTANTINO Adelina.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO


Visti gli avvisi di accertamento nn.30/2005 (dell'importo di euro 3.715,76), 115/2006 (dell'importo di euro 3.588,49), 195/2007 (dell'importo di euro 3.510,04), 279/2008 (dell'importo di euro 3.436,79), 361/2009 (dell'importo di euro 3.360,43) del 20.12.2010, emessi dal funzionario responsabile pro-tempore dell'ICI a carico del contribuente COSTANTINO Adelina, nata a Misilmeri (PA) il 30.3.1926, residente a Palermo (PA) nella via Contessa Giuditta, 15, C.F. CSTDLN26C70F246G, in conseguenza dell'omesso versamento per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 dell'imposta comunale sugli immobili relativa ad aree fabbricabili;

Vista la richiesta di annullamento in autotutela dei succitati avvisi prodotta dal contribuente interessato ed acciata in data 25.2.2011 al n.7786 del protocollo generale del Comune;

Visto che a seguito della richiesta di annullamento pervenuta, il funzionario responsabile pro-tempore dell'ICI ha deciso, con provvedimento n.259 dell'1.3.2011, di sospendere temporaneamente l'esecutività degli accertamenti in questione, nelle more di approfondire la fondatezza dei rilievi eccepiti dal contribuente;

Considerato che dall'esame dell'istanza in oggetto si evince che il contribuente, a sostegno della propria richiesta di annullamento eccepisce quanto segue:

1. che risulta illegittima l'applicazione del valore per il calcolo dell'imponibile ICI determinato con riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n.274/1998 e alla sottozona C1 del vecchio programma di fabbricazione, in quanto tale strumento urbanistico classificava l'area quale zona "D" (n.d.r.: l'area fabbricabile oggetto dell'accertamento - identificata in catasto con la particella 81 del foglio 21 - ricade nel nuovo PRG in zona C2 "Aree di espansione urbana");



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area Servizi tributari

Ufficio ICI/IMU

☎ 0918711378 – Telefax 0917482270


servizitributari@misilmeri.org

pertanto la superficie su cui applicare l'ICI è inferiore a quella computata negli atti impositivi”;

6. che vi è stata una palese violazione del principio di chiarezza degli atti impositivi, sancito dall'art.7 dello Statuto del contribuente, dal momento che gli avvisi di accertamento sono sprovvisti dei diversi provvedimenti amministrativi ivi richiamati e che costituirebbero parte integrante degli stessi;

Considerato per quanto attiene i superiori rilievi eccepiti dal contribuente che:

- a) il rilievo di cui al precedente punto 1. risulta fondato nei limiti di seguito indicati:
 - a1) la valutazione dell'area contenuta in tutti gli avvisi di accertamento in oggetto è stata calcolata facendo riferimento a un valore per metro quadrato alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni presi in considerazione di euro 72,30 (valore corrispondente a quello della zona C – sottozona C1 – microzona M5 del vecchio programma di fabbricazione alla data dell'1.1.1997);
 - a2) detto valore risulta in palese contrasto con il provvedimento della Giunta comunale n.144 del 17.12.2010, con il quale sono stati determinati i valori delle aree fabbricabili del vigente PRG (che è stato adottato con provvedimento commissariale n.67 del 12.8.2002) alla data dell'1.1.2009, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 15.12.1997, n.446;
 - a3) con tale provvedimento, infatti, il valore delle aree fabbricabili ricadenti nelle zone C2 del PRG, come nel caso in questione, è stato analiticamente determinato alla data dell'1.1.2009, utilizzando il sistema di stima secondo il metodo del costo di trasformazione (vedi scheda analitica allegata stralciata dal provvedimento di Giunta sopra indicato) in euro 61,80 per metro quadrato, inferiore quindi al valore indicato in tutti gli avvisi di accertamento in questione;
 - a4) di conseguenza, si deve pertanto procedere alla rettifica di tutti gli accertamenti in oggetto per quanto riguarda il valore dell'area, provvedendo alla rideterminazione dell'ammontare di ciascuno di essi, che va ricalcolato tenendo conto del minore valore della zona C2 analiticamente determinato dal Comune alla data dell'1.1.2009;
 - a5) per poter correttamente determinare a quale importo corrisponde il valore di 61,80 euro se rapportato agli anni precedenti, vale a dire al 1° gennaio 2005, al 1° gennaio 2006, al 1° gennaio 2007 e al 1° gennaio 2008, basta far riferimento agli indici relativi al costo della vita pubblicati dall'ISTAT;
 - a6) applicando in detrazione dall'importo di 61,80 euro, gli incrementi ISTAT del costo della vita riferiti ai periodi sopra indicati, si ottengono dei valori delle aree fabbricabili



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)


Area Servizi tributari

Ufficio ICI/IMU

☎ 0918711378 – Telefax 0917482270

servizitributari@msilmeri.org

- b1) l'area oggetto degli avvisi di accertamento ricade nella zona C2 "Aree di espansione urbana" del PRG, che è stato adottato con deliberazione commissariale n.67 del 12.8.2002 ed è stato poi approvato con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del 18.10.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.1 del 5.1.2007,
- b2) l'art.36, comma 2, del D.L. 4.7.2006, n.224 e s.m.i., ha stabilito che ai fini dell'applicazione, tra gli altri, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, istitutivo dell'ICI, "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";
- b3) la norma di cui alla precedente lettera b2) essendo a "carattere interpretativo", si applica anche retroattivamente (cfr. sentenze Corte di Cassazione SS.UU. n.25506/2006 e n.9941/2009) e ha quindi efficacia, per quanto attiene il caso in questione, pure per l'avviso di accertamento relativo all'anno 2005;
- b4) la determinazione del responsabile dell'Area V di questo Comune n.5 dell'1.6.2009, alla quale fa riferimento il contribuente, avente per oggetto: "Presenza d'atto del perfezionamento del piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Misilmeri.", è stata adottata al solo scopo di fornire all'utenza un testo definitivo e completo del PRG, come disposto dall'art.4 dello stesso DA del 18.10.2006, accorgimento che, specialmente per quanto attiene l'area fabbricabile in questione, non risulta aver aggiunto o variato assolutamente nulla rispetto a quanto già era stato chiaramente stabilito dal citato provvedimento commissariale di adozione del PRG del 12.8.2002;
- c) il rilievo di cui al precedente punto 5. si appalesa privo di fondamento, atteso che, per quanto si può evincere dagli atti in possesso di quest'ufficio, l'intera particella 81 del foglio di mappa 21 risulta ricadere in zona C2, giusta comunicazione prot. n.30999 del 22.7.2010 dell'Area V – Pianificazione territoriale e urbanistica di questo Comune;
- d) il rilievo di cui al precedente punto 6. risulta privo di pregio, atteso che la Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n.20535 del 6.10.2011, ha chiarito che "l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area Servizi tributari

Ufficio ICI/IMU

☎ 0918711378 – Telefax 0917482270

servizitributari@misilmeri.org

D.Lgs. 15.12.1997, n.446 (la deliberazione con allegata la relazione, in stralcio, è consultabile sul sito web www.misilmeri.org, sezione "Tributi comunali" pagina "Ici");

Visto l'art.2 quater del D.L. 30.9.1994, n.564, convertito con modificazioni nella legge 30.9.1994, n.656, come modificato, da ultimo, dall'art.27 della legge 18.2.1999, n.28, relativo all'istituto dell'autotutela in materia tributaria;

Visto il D.M. 11.2.1997, n.37, concernente: "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria";

Tenuto conto dei principi di legittimità e imparzialità che deve sempre caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione;


DETERMINA

1) Per i motivi indicati in premessa, di accogliere parzialmente - nei limiti formalizzati al successivo capoverso 2) - la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento nn.30/2005, 115/2006, 195/2007, 279/2008 e 361/2009 del 20.12.2010, avanzata dal contribuente signora COSTANTINO Adelina ed acclarata in data 25.2.2011 al n.7786 del protocollo generale del Comune;

2) In virtù del potere di autotutela e per i motivi riassunti e/o richiamati ai capoversi della premessa contrassegnati con le lettere da a1) ad a6), di procedere alla rettifica degli avvisi di accertamento sopra indicati, rideterminando gli importi dovuti dal contribuente interessato come dai seguenti prospetti, che modificano/rettificano e sostituiscono gli analoghi prospetti contenuti nei predetti precedenti avvisi:

ANNO 2005

Fg	Part.	Estensione catastale in mq	Estensione area fabbr. in mq (zona PRG)	Valore mq	Valore complessivo	Calcolo ICI (0,66%)	% possesso	Mesi possesso	Importo dovuto
21	81	5.334	5.334 (C2)	57,05	304.304,70	2.008,41	100	12	2.008,41
Sommano								(A)	2.008,41
Versamenti effettuati								(B)	0
Differenza a debito [(A)-(B)]								(C)	2.008,41
Sanzione [30%di (C)]								(D)	602,52
Interessi [su (C)]								(E)	316,70
Spese notifica								(F)	6,00



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area Servizi tributari

Ufficio ICI/IMU

☎ 0918711378 – Telefax 0917482270

servizitributari@misilmeri.org

ANNO 2007

Fg	Part.	Estensione catastale In mq	Estensione area fabbr. in mq (zona PRG)	Valore mq	Valore complessivo	Calcolo ICI (0,66%)	% possesso	Mesi possesso	Importo dovuto
21	81	5.334	5.334 (C2)	59,17	315.612,78		100	12	2.083,04
								Sommario (A)	2.083,04
								Versamenti effettuati (B)	0
								Differenza a debito [(A)-(B)] (C)	2.083,04
								Sanzione [30%di (C)] (D)	624,91
								Interessi [su (C)] (E)	159,11
								Spese notifica (F)	6,00
								Importo complessivo accertamento/ [(C)+(D)+(E)+(F)] (G)	2.873,06
								Importo complessivo accertamento/ arrotondato (H)	2.873,00


ANNO 2008

Fg	Part.	Estensione catastale In mq	Estensione area fabbr. in mq (zona PRG)	Valore mq	Valore complessivo	Calcolo ICI (0,66%)	% possesso	Mesi possesso	Importo dovuto
21	81	5.334	5.334 (C2)	60,89	324.787,26	2.143,60	100	12	2.143,60
								Sommario (A)	2.143,60
								Versamenti effettuati (B)	0
								Differenza a debito [(A)-(B)] (C)	2.143,60
								Sanzione [30%di (C)] (D)	643,08
								Interessi [su (C)] (E)	101,95
								Spese notifica (F)	6,00
								Importo complessivo accertamento/ [(C)+(D)+(E)+(F)] (G)	2.894,63
								Importo complessivo accertamento/ arrotondato (H)	2.895,00

ANNO 2009

Fg	Part.	Estensione catastale In mq	Estensione area fabbr. in mq (zona PRG)	Valore mq	Valore complessivo	Calcolo ICI (0,66%)	% possesso	Mesi possesso	Importo dovuto
21	81	5.334	5.334 (C2)	61,80	329.641,20	2.175,63	100	12	2.175,63
								Sommario (A)	2.175,63
								Versamenti effettuati (B)	0
								Differenza a debito [(A)-(B)] (C)	2.175,63
								Sanzione [30%di (C)] (D)	652,69
								Interessi [su (C)] (E)	38,21
								Spese notifica (F)	6,00
								Importo complessivo accertamento/ [(C)+(D)+(E)+(F)] (G)	2.872,53
								Importo complessivo accertamento/ arrotondato (H)	2.873,00

INFORMA



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area Servizi tributari

Ufficio ICI/IMU

☎ 0918711378 – Telefax 0917482270

servizitributari@misilmeri.org

5) che dalla data di notifica del presente provvedimento inizia a decorrere il nuovo termine di 60 giorni per proporre ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Palermo, ai sensi degli artt.18 e seguenti del D.Lgs.546/92, sia avverso gli avvisi di accertamento originari che avverso il presente provvedimento stesso;

6) che il ricorso alla Commissione Tributaria, redatto in duplice esemplare, è proposto mediante notifica a quest'Ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del c.p.c. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2,3 e art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, c. 1 del D.Lgs. 546/1992;

7) a norma dell'art.8 della legge 241/1990 e dell'art.9 della L.R. n.10/1991, che responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Di Chiara e che ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all'Area Servizi tributari - Ufficio ICI, anche a mezzo tel. al nr.0918711378, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e nel solo giorno di martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.-

Il funzionario responsabile

Giuseppe Di Chiara

La Giunta Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvare la relazione tecnico estimativa avente ad oggetto "Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell'01.01.2009" redatta dal geometra Giovanni Princiotta », predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'Ing. Irene Gullo, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla Dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione della relazione tecnico estimativa avente ad oggetto "Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell'01.01.2009" redatta dal geometra Giovanni Princiotta », il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di porre in essere ogni ulteriore adempimento di natura gestionale.

ISILMERI

Comune

Giunta Comunale

Deliberazione

N.144 del registro

Data 17 dicembre 2010

La presente deliberazione ha per oggetto: «Approvazione della relazione tecnico estimativa avente ad oggetto "Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell'01.01.2009" redatta dal geometra Giovanni Princiotta.

Il giorno 17 del mese di dicembre, alle ore 13:00, in sede di adunanza, si è riunita la Giunta Comunale in sede di deliberazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificata, con l'intervento dei Sigg.:

<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente

Il Sigg. _____, nella qualità di Sindaco del

Comune di ISILMERI, ha dichiarato di aver letto e approvato il presente atto.

Il Sigg. _____, il Presidente dichiara aperta la

Stima secondo il metodo del costo di trasformazione zone C2

S	superficie lotto		mq	1.000,00
D	densità territoriale		mc/mq	1,50
VE	volume edificabile		mc	1.500,00
	interpiano			3,10
	superficie realizzabile		mq	483,87
	riduzione per parti comuni non vendibili	%	-10%	- 48,39
	incremento per accessori vendibili	%	0%	-
	superficie lorda vendibile		mq	435,48
RI	valore finale immobile	€/mq	1.350,00	587.903,23
CC	costo di costruzione	€/mc	225,00	337.500,00
CP	costi di progettazione, direzione lavori e collaudi	%	10%	33.750,00
CO	costi oneri urbanizzazione e concessione edilizia	€/mc	14,03	21.045,00
U	utile dell'operatore	%	20%	117.580,65
Oa	oneri accessori all'area	%	0,105	
n	periodo necessario alla trasformazione	anni	3	
r	saggio di redditività per investimenti a medio termine	%	0,05	
formula =		$\frac{[RI - (RI \times U)] - (CC + CP + CO)}{Oa + (1+r)^n}$		= 78.027,58 1,26
	valore totale dell'area	€		61.797,91
	valore unitario dell'area	€/mq		61,80

Note:

- Interpiano mediato tra le abitazioni civili e le attività commerciali al piano terra $(2,90+2,90+3,50)/3=3,10$ mt.

- Il valore RI (€/mq) viene mediato tra il valore massimo delle abitazioni desunto dall'Osservatorio Immobiliare ed eventuale attività commerciale al piano terra $€(1.300+1.300+1.450)/3=€ 1.350$.

- Poiché in zona C1 è consentita, oltre all'edilizia di tipo residenziale, anche di tipo commerciale e direzionale, il valore CO (€/mc) viene determinato dalla media dei contributi concessori (CO residenziale € 12,11; CO commerciale € 15,96 - Determinazione del Responsabile Area V n.15/A V^a e n.16/A V^a del 29.12.08.)

Pertanto $16/mc 12,11 + €/mc 15,96/2 = €/mc 14,03$

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo all'opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 3369 del 09.01.2017, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale. Sig.ra Costantino Adelina ed eredi.

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Domenico Agostara del foro di Termini Imerese, (di seguito legale) nato a Palermo il 19.09.1968, con studio legale in Castelbuono (PA), nella via Mario levante n. 85, C.F.: GSTDNC68P19G273P, Partita IVA: 05050740827, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Termini Imerese.

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende opporsi in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 3369 del 09.01.2017, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale – sig.ra Costantino Adelina e eredi;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato _____, cui affidare l'incarico legale per l'opposizione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 3369 del 09.01.2017, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale – sig.ra Costantino Adelina e eredi, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'opposizione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 3369 del 09.01.2017, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale;

Art. 2) Il valore della causa è inserito nella fascia compresa tra € 1.101,00 ed € 5.200,00;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 996,98, comprese spese generali, spese esenti, IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività

professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.

1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Domenico Agostara

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**

Prot. n. 21348 del 05.07.2017

AVV. DOMENICO AGOSTARA
P.I. 05050740827
Studio Legale: Via Mario Levante, 85
Tel. 0921676771 - cell. 3287940420
e-mail: mimmoago@libero.it
90013 CASTELBUONO (PA)

Alla cortese attenzione
Del Sindaco
del Responsabile Ufficio Contenzioso
del Comune di Misilmeri (PA)

LORO SEDI

Oggetto: disponibilità ad assistenza legale di fronte la CTR di Palermo in opposizione alla sentenza della CTP di Palermo 3369/11/2017 dep. 26/05/2017.

Preliminarmente si ringrazia la S.V. per la fiducia accordata.

In riscontro alla PEC del 03/07/2017, con allegata la nota prot. 18843 del 12/06/2017, con la presente, si comunica la disponibilità a svolgere le attività di assistenza legale nei confronti di Codesto Spettabile Ente nella trattazione dell'appello presentato alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo e sopra richiamata.

Il sottoscritto, presa visione dei motivi di opposizione e tenuto in conto il valore lite, si impegna alla:

1. Redazione dell'appello;
2. Notifica appello
3. Costituzione in giudizio presso la CTR;
4. Consegna di copia degli atti difensivi a completamento del fascicolo d'Ufficio;
5. Redazione e deposito eventuali memorie illustrative o di replica;
6. presenza in udienza;
7. Ritiro e consegna della sentenza;

Rimane ovviamente fermo il rispetto di ogni ulteriore disposizione del Regolamento per l'affidamento dei servizi legali approvato con Del. GM 85/2016 e smi.


Per il complesso delle attività sopra elencate ed esaminati i motivi di opposizione per ciascuno dei ricorsi, si calcola un compenso complessivo pari ad Euro €. 770,00 comprese le spese generali (calcolate al 10% del compenso), €. 20,00 per spese esenti (notifica appello) ed IVA e CPA come per legge,

L'impegno di spesa complessivo per Codesto Spettabile Ente sarebbe di €. **996,98 IVA e CPA**
comprese.

Confidando in un positivo riscontro, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Castelbuono li 05/07/2017

Avv. Domenico Agostara

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Agostara', written in a cursive style.